



Comune di Chieti

Codice Fiscale 00098000698

VI SETTORE – Servizio Politiche per la casa

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2019

Attuazione dell'art. 6, comma 5, del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L.28.10.2013, n. 124

In esecuzione della determina dirigenziale n. 1516 del 30.12.2020, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi a valere sulle risorse assegnate al "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" di cui al Decreto Legge 31.08.2013, n. 102, art. 6, comma5, convertito con modificazioni, dalla L. 28.10.2013, n. 124 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23.12.2019.

La morosità incolpevole è intesa quale situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale familiare.

Possono presentare domanda per l'assegnazione dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli, i titolari di contratti di locazione immobiliare ad uso abitativo, soggetti a sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida (sfratto esecutivo).

Non hanno diritto al contributo i beneficiari, per gli stessi fini, di contributi provenienti da programmi di intervento simili o che abbiano ricevuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Art. 1 - CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistere qualora il reddito I.S.E. o il valore I.S.E.E. dichiarato successivamente al verificarsi dell'evento, risulti inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dichiarato nel periodo antecedente il verificarsi dell'evento.

Art. 2 - REQUISITI PER L'ACCESSO

Per l'ammissione al beneficio, i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;
- titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;
- reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
- non titolarità del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

Art. 3 - PRIORITA'

I contributi sono destinati prioritariamente a:

- inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto di locazione a canone concordato;
- inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso l'Azienda speciale prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- inquilini, al fine del ristoro parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo, a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Art. 4 - CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per l'assegnazione dei contributi saranno utilizzati i seguenti criteri preferenziali, cumulabili tra di loro, attribuendo i seguenti punteggi:

Presenza nel nucleo familiare di persona con invalidità accertata per almeno il 74%	Punti 1
Presenza nel nucleo di persone anziane ultra settantenni	Punti 1
Presenza nel nucleo di minori (un punto per minore)	Punti 1
Presenza nel nucleo di persone in carico ai Servizi Sociali comunali e A.U.S.L per l'attuazione di un progetto di assistenza individuale	Punti 2

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità al nucleo familiare con I.S.E./ I.S.E.E. inferiore.

Art. 5 - AMMONTARE E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà riconosciuto:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 12.000,00 euro.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00).

Il contributo non sarà erogato ai richiedenti che abbiano rilasciato l'unità immobiliare locata assumendo residenza anagrafica in altro alloggio.

Il Comune, in caso di risorse insufficienti rispetto al fabbisogno si riserva di rideterminare, con proprio atto:

- l'importo dei contributi concessi agli aventi diritto
- la definizione di ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie degli aventi diritto

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune, "Allegato 1" al presente Avviso, reperibile sul sito web all'indirizzo www.comune.chieti.gov.it.

Le stesse domande, debitamente sottoscritte in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dovranno:

- essere complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui agli allegati A) B) e C);
- essere indirizzate al Comune di Chieti – Servizio Politiche per la casa – Corso Marrucino, 81;
- pervenire, a pena esclusione, entro giorno **30 gennaio 2021**, in una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo mail PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.chieti.it (**ATTENZIONE: in tal caso la richiesta va presentata in PDF**);
 - b) a mezzo posta raccomandata A/R del servizio postale di Stato o a mezzo agenzia di recapito autorizzata (**ATTENZIONE: in quest'ultimo caso non farà fede il timbro postale dell'ufficio di partenza, né quello dell'ufficio postale ricevente, bensì esclusivamente, la data di ricezione apposta sulla domanda dall'Ufficio Protocollo del Comune di Chieti**);
 - c) a mezzo consegna a mano presso l'ufficio Archivio Protocollo Generale del Comune di Chieti, sito in Corso Marrucino, 81 (**ATTENZIONE: in tal caso farà fede l'apposizione sulla domanda della data di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune di Chieti**).

Per chi sceglie la modalità di cui alla lettera a) è necessario, a pena di esclusione, che la PEC sia quella del richiedente del beneficio di cui al presente avviso e nell'oggetto della mail è necessario indicare la seguente dicitura: Servizio Politiche per la Casa – Richiesta contributo per morosità incolpevole.

ART. 7 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- b) copia dell'intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
- c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto;
- d) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio, in relazione alla situazione che ricorre (Accordo tra le parti – All.A, All. B o All.C);
- e) attestazione ISEE ordinario o corrente corredato di DSU

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità di cui all'art. 3 del presente Avviso.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione.


ART 9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto di contributo.

ART. 10 - GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA

Il Comune adotta le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le



valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

ART. 11 - CONTROLLI

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 196/2003 (TU trattamento dati personali) saranno effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

ART. 12- INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chieti - il Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio Politiche per la Casa.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente avviso, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Lara Carosella - PEC protocollo@pec.comune.chieti.it - e-mail lara.carosella@comune.chieti.it

Chieti, lì 30.12.2020

Il Dirigente
Arch. Valeriano Mergiotti

